*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 133° — Numero 256**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 30 ottobre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**La Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 117

LEGGE 23 ottobre 1992, n. 420.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1991.**

92G0465

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 41:*

**SI.SO.SA., società per azioni, in Montelabbate (Pesaro):** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1992.

**Biomedica Foscama - Industria chimico farmaceutica, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1992.

**Mobilificio Florida, società per azioni, in Prata di Pordenone:** Obbligazioni «15% - 1983/1988» sorteggiate il 30 settembre 1992.

**Profiltubi, società per azioni, in Reggiolo (Reggio Emilia):** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1992.

**Finim, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1992.

**Luan - Ced, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1992.

**Finanziaria industriale, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1992.

**Fardea, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1992.

**ENEL, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1992.

**BNL - Credito industriale, società per azioni, finanziamenti e servizi per l'impresa:**

Obbligazioni «7% - 1973/1993 - 3ª emissione» sorteggiate il 7 ottobre 1992.

Obbligazioni «9% - 1975/1995 - 4ª emissione - 2ª e 3ª tranche» sorteggiate il 7 ottobre 1992.

Obbligazioni «10% - 1977/1997 - 5ª emissione - 3ª tranche» sorteggiate il 7 ottobre 1992.

Obbligazioni «12% - 1979/1994 - 7ª emissione» sorteggiate il 7 ottobre 1992.

Obbligazioni «13% - 1981/1996 - 9ª emissione - 2ª tranche» sorteggiate il 7 ottobre 1992.

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 ottobre 1992.

**Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/2002.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge finanziaria 31 dicembre 1991, n. 416;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 24 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1992 e 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1992, con i quali sono state disposte le emissioni, rispettivamente, della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/2002;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/2002, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/2002, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 24 agosto 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e un milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei

titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei B.T.P. 12% - 1° settembre 1992/2002, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito, pari a L. 92,10.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° settembre 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dell'1%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di 5 centesimi di lira, oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale n. 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 3 novembre 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 3 novembre 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al prezzo di esclusione non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 5 novembre 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sessantaquattro giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° settembre 1992.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 5 novembre 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per sessantaquattro giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/2002. Dette operazioni avranno inizio il 5 novembre 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla competente Direzione generale del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1992

*Il Ministro:* BARUCCI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1992*
*Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 129*

**92A4920**

---

DECRETO 23 ottobre 1992.

**Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge finanziaria 31 dicembre 1991, n. 416;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231, del 1° ottobre 1992 e 9 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243, del 15 ottobre 1992, con i quali sono state disposte le emissioni, rispettivamente, della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° ottobre 1992/1995, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995, per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 25 settembre 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° ottobre 1992/1995.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per

importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 92,75.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 2 novembre 1992. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dei B.T.P. 12% - 1° settembre 1992/1997.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 2 novembre 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al prezzo di esclusione non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 novembre 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentatre giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° ottobre 1992.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 4 novembre 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentatre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascera, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilanco dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995. Dette operazioni avranno inizio il 4 novembre 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di

aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Il presente decreto sarà tramesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1992

*Il Ministro:* BARUCCI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1992*
*Registro n. 36 tesoro, foglio n. 128*

92A4918

DECRETO 23 ottobre 1992.

**Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997.**

## IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge finanziaria 31 dicembre 1991, n. 416;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 24 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202, del 28 agosto 1992 e 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231, del 1° ottobre 1992, con i quali sono state disposte le emissioni, rispettivamente, della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 24 agosto 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° settembre 1992/1997.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290. del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 92,05.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia; sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello

all'uopo istituito presso la suddetta amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 2 novembre 1992. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dei B.T.P. 12% - 1° ottobre 1992/1995.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 2 novembre 1992 non verrano prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al prezzo di esclusione non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 novembre 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sessantatré giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° settembre 1992.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 4 novembre 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sessantatre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilanco dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere, del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997. Dette operazioni avranno inizio il 4 novembre 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il

cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1992

*Il Ministro:* BARUCCI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1992*
*Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 130*

92A4919

DECRETO 26 ottobre 1992.

**Tasso di riferimento da applicare, nel mese di novembre 1992, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 30 settembre 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 14 per cento il tasso di riferimento per il mese di ottobre 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di novembre 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,70 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,70 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di novembre 1992 è pari al 14,70 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1992

*Il Ministro:* BARUCCI

92A4921

DECRETO 26 ottobre 1992.

**Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1992, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed avegolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1992, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre novembre-dicembre 1992, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 14,80%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 14,80% per il bimestre novembre-dicembre 1992.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

*a)* allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° gennaio 1992 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;

*b)* all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1992, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

*c)* all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1992 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 15,75% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 16,25% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 16,55% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1992

*Il Ministro:* BARUCCI

92A4922

DECRETO 26 ottobre 1992.

**Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre novembre-dicembre 1992.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991,

concernente criteri e modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,05 per cento;

Visto il proprio decreto del 27 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 31 agosto 1992, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre settembre-ottobre 1992 è stato determinato nella misura del 15,95 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1992 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre novembre-dicembre 1992 è determinato nella misura del 18,25 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1992

*Il Ministro:* BARUCCI

92A4923

DECRETO 26 ottobre 1992.

**Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre novembre-dicembre 1992.**

## IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbaio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 27 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 31 agosto 1992, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre settembre-ottobre 1992, nella misura del 16,50%, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e del 15,95%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1992 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre novembre-dicembre 1992, nelle seguenti misure:

20% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

18,25% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1992

*Il Ministro:* BARUCCI

92A4924

DECRETO 26 ottobre 1992.

**Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1992, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 e successive modifiche ed integrazioni recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, con il quale è stata fissata, per l'anno 1992, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre novembre-dicembre 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 15%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre novembre-dicembre 1992, al 15%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

*a)* all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1992 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

*b)* all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

*c)* all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 16,30% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 16,80% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 16,90% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1992

*Il Ministro:* BARUCCI

92A4925

DECRETO 26 ottobre 1992.

**Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1992, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, modificato dal decreto ministeriale del 9 ottobre 1992, con il quale la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,25%, per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre novembre-dicembre 1992, è pari al 19% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 17,20% per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre novembre-dicembre 1992, al:

*a)* 19% per le operazioni fino a diciotto mesi;

*b)* 17,20% per quelle oltre i diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto delle maggiorazioni forfettarie dell'1,25% e dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre novembre-dicembre 1992 per le operazioni di cui sopra, è pari al:

1) 20,25% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi;

2) 20% per le operazioni aventi durata superiore a dodici mesi e fino a 18 mesi;

3) al 18,20% per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1992

*Il Ministro:* BARUCCI

92A4926

DECRETO 26 ottobre 1992.

**Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1992, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1991, con il quale è stata fissata la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione.nella misura dell'1% per l'anno 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre novembre-dicembre 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 19%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre novembre-dicembre 1992, al 19%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1,1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre novembre-dicembre 1992, sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1992

*Il Ministro:* BARUCCI

92A4927

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1992.

**Restituzione dell'imposta di fabbricazione sulla quantità di olio minerale lubrificante contenuto negli assali, cambi e trasmissioni in genere, per trattori agricoli e veicoli industriali destinati all'estero.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

È concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sulla quantità di olio lubrificante contenuto negli assali, cambi e trasmissioni in genere, per trattori agricoli e veicoli industriali, esportati all'estero, osservate le norme vigenti in materia doganale.

Art. 2.

Le ditte esportatrici, per essere ammesse al beneficio di cui al precedente articolo, devono farne domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

Esse devono indicare l'impianto dal quale intendono ritirare l'olio lubrificante e l'ammontare dell'imposta che è stata assolta sull'olio lubrificante utilizzato, allegando idonea documentazione, e segnalare tempestivamente alla competente dogana eventuali modifiche costruttive che possono dar luogo a variazioni delle quantità di olio minerale lubrificante immesso nelle parti di prodotto di cui all'art. 1.

L'effettiva quantità di olio lubrificante immesso in ogni assale, cambio e parte di trasmissione in genere è accertato dalla dogana presso la quale sono effettuate le operazioni di esportazione.

La dogana di uscita esegue saltuari controlli sia della quantità sia della qualità dell'olio minerale lubrificante contenuto negli assali, cambi e parti di trasmissione in

genere, fatti salvi i casi previsti dall'art. 173, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1992

*Il Ministro:* GORIA

9 ottobre 1992.

92A4929

DECRETO 9 ottobre 1992.

**Restituzione dell'imposta di fabbricazione sulla quantità di olio minerale lubrificante contenuto nei motori per autoveicoli e nelle scatole del cambio di velocità destinati all'estero.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

È concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sulla quantità di olio lubrificante contenuto nei motori per autoveicoli e nelle scatole del cambio di velocità, anche se montati su autoveicoli, esportati all'estero, osservate le norme vigenti in materia doganale.

Art. 2.

Le ditte esportatrici, per essere ammesse al beneficio di cui al precedente articolo, devono farne domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

Esse devono indicare l'impianto dal quale intendono ritirare l'olio lubrificante e segnalare tempestivamente alla competente dogana eventuali modifiche costruttive che possono dar luogo a variazioni nelle quantità di olio lubrificante immesso nelle parti dei prodotti di cui all'art. 1.

L'effettiva quantità di olio lubrificante immesso in ogni autoveicolo, motore e scatola del cambio è accertata dalla dogana presso la quale sono effettuate le operazioni di esportazione.

La dogana di uscita esegue saltuari controlli sia della quantità sia della qualità dell'olio lubrificante contenuto negli autoveicoli, motori e scatole del cambio, fatti salvi i casi previsti dall'art. 173, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1992

*Il Ministro:* GORIA

92A4930

DECRETO 9 ottobre 1992.

**Modificazioni al decreto ministeriale 3 agosto 1979 contenente le norme per la denaturazione degli oli minerali lubrificanti impiegati, in esenzione dall'imposta di fabbricazione, nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1979 concernente norme per la denaturazione degli oli minerali lubrificanti impiegati nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti;

Ritenuta l'opportunità di modificare il predetto decreto ministeriale al fine di adottare la sostanza denaturante denominata «Tracciante RS» in sostituzione del betanaftolo ivi previsto;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 3 agosto 1979 è sostituito dal seguente:

«Gli oli minerali lubrificanti per essere ammessi alla esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *H)*, punto 6), della tabella *A*, allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, quando sono destinati, senza subire trasformazione ad essere impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, devono essere denaturati con l'aggiunta, per ogni 100 kg di prodotto, di chilogrammi uno di normal-butilftalato oppure di diisobutilftalato nel quale devono essere preventivamente disciolti grammi tre della sostanza denominata "Tracciante RS" e grammi quattro del colorante "Oil Blue 9013-B" (dimetildiamminantrachinone) oppure grammi dieci del colorante "Automate Blue 8" (Color Index 3" ed. Solvent Blue 98).

Il normal-butilftalato o il diisobutilftalato, per facilitare la predetta dissoluzione, devono essere preriscaldati a circa 30 °C.

In luogo delle sostanze coloranti indicate nel primo comma è consentito l'impiego di altre sostanze aventi differente denominazione commerciale ma proprietà fisiche e chimiche, tonalità e potere colorante, riconosciuti dal laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, identici a quelli dei coloranti "Oil Blue 9013-B" e "Automate Blue 8"».

Art. 2.

Gli uffici tecnici di finanza e le dogane sono autorizzati a consentire che la denaturazione dei prodotti petroliferi agevolati per i quali era previsto l'uso del betanaftolo

venga ancora effettuato con l'impiego di detta sostanza per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1992

*Il Ministro:* GORIA

92A4931

DECRETO 26 ottobre 1992.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

dal 1° luglio 1990 al 31 agosto 1992: ufficio del registro atti pubblici di Roma a causa della avvenuta unificazione del primo ufficio del registro atti pubblici di Roma con il secondo ufficio del registro atti pubblici di Roma;

in data 10 settembre 1992: conservatoria dei registri immobiliari di Savona, a causa dell'allagamento dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro e della conservatoria dei registri immobiliari sottoindicati è accertato come segue:

DAL 1° LUGLIO 1990 AL 31 AGOSTO 1992

*Regione Lazio:*

ufficio del registro atti pubblici di Roma.

IN DATA 10 SETTEMBRE 1992

*Regione Liguria:*

conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1992

*Il Ministro:* GORIA

92A4850

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 26 giugno 1992.

**Criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro provinciali interistituzionali a nomina del provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 15 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che all'art. 15, comma 1, istituisce gruppi di lavoro interistituzionali presso l'ufficio scolastico provinciale i cui membri debbono essere nominati dal provveditore agli studi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che ai membri del gruppo di lavoro provinciale interistituzionale sono attribuiti i compiti di cui all'art. 15, commi 3 e 4, e art. 10, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

1. I componenti dei gruppi provinciali di lavoro interistituzionali per l'integrazione scolastica degli alunni handicappati debbono essere esperti in campo pedagogico-didattico, o in quello giuridico ed amministrativo-organizzativo relativamente al funzionamento dei servizi territoriali scolastici, extrascolastici e sociosanitari, con particolare riferimento alle problematiche dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, il provveditore agli studi richiede al sindaco del comune capoluogo della provincia di designare un esperto tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il provveditore agli studi richiede all'assessore alla sanità della regione, nella sua qualità di coordinatore della sanità, la designazione di due esperti delle unità sanitarie locali, di cui uno in campo amministrativo ed uno in campo sanitario, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2.

4. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 2 il provveditore agli studi richiede alle associazioni di persone handicappate e di loro familiari, aventi ambito provinciale, ove riunite già in consulta, di designare tre esperti, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2; ove non esista una consulta o un coordinamento provinciale o del comune capoluogo di provincia, il provveditore agli studi invita, con avviso a mezzo stampa ed altri mezzi di comunicazione, le associazioni di cui sopra a comunicare entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'invito, il numero dei propri soci, designando contestualmente il nominativo di un esperto, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2. Il provveditore nomina i tre esperti designati dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale sulla base del numero dei soci iscritti.

5. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 il provveditore agli studi procede alla nomina dell'ispettore tecnico, a cui può delegare il coordinamento del gruppo di lavoro provinciale.

6. Per la nomina del personale esperto della scuola si procede secondo le seguenti modalità:

individuazione tra il personale direttivo e docente da parte del provveditore agli studi, tenute presenti le indicazioni di cui al successivo art. 2;

sulla base di tale individuazione il provveditore agli studi formula la proposta di utilizzazione annuale ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270;

acquisito il decreto annuale di utilizzazione emanato dal Ministro della pubblica istruzione il provveditore agli studi provvede alla nomina dello stesso nel gruppo provinciale.

7. In fase di regime transitorio relativo all'anno scolastico 1992-93, al fine di assicurare il tempestivo ed immediato funzionamento del gruppo di lavoro, il provveditore agli studi provvede alla nomina dell'esperto della scuola o tra il personale direttivo e docente per il quale sia stata disposta utilizzazione per l'anno scolastico 1992-93 ai sensi del citato art. 14, comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2, o fra il medesimo personale per il quale sia stata disposta, per l'anno scolastico 1992-93 ai sensi del citato art. 63, comma 4, della legge 20 maggio 1982, n. 270, la prosecuzione del mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione dei compiti svolti dall'anno scolastico 1981-82, relativi a programmi ed attività connessi all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Art. 2.

1. Considerati i compiti attribuiti dagli articoli 10 e 15 della legge n. 104/92 al gruppo di lavoro provinciale i relativi componenti sono nominati e designati sulla base di provate conoscenze ed esperienze maturate nell'ambito dell'integrazione scolastica e sociale degli alunni in situazione di handicap.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 si tiene conto, avendo particolare riguardo all'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap, di:

*a)* pubblicazioni su problemi pedagogici, didattici, giuridico - amministrativi, organizzativi;

*b)* titoli di specializzazione;

*c)* esperienze pluriennali maturate in ambito scolastico ed extrascolastico.

Art. 3.

1. I gruppi di lavoro provinciali svolgono i seguenti compiti, avendo particolare riguardo all'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap:

*a)* consulenza e proposta al provveditore agli studi;

*b)* consulenza alle scuole;

*c)* collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della legge 104/92, per l'impostazione e l'attivazione dei piani educativi individualizzati e per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in situazione di handicap, nonché per la realizzazione delle strutture e delle attività di cui alle lettere *l)* ed *m)* dell'art. 8, comma 1, della legge n. 104/92;

*d)* predisposizione di una relazione annuale da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale.

Art. 4.

1. Il gruppo di lavoro ha durata triennale. Alle eventuali surroghe o sostituzioni si provvederà secondo i criteri di cui al presente decreto e con analoga procedura, in concomitanza con i termini previsti dalla vigente normativa che disciplina le utilizzazioni ex art. 14, comma 10, della legge n. 270/82.

Art. 5.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto nelle regioni e nelle province ad autonomia speciale trovano applicazione in quanto compatibili con l'esercizio delle competenze primarie e secondarie ivi in vigore e con riserva di ulteriori atti normativi di recepimento della normativa nazionale, da emanarsi da parte delle stesse nell'ambito della propria autonomia speciale.

2. In particolare, nelle province autonome di Trento e Bolzano, all'istituzione del gruppo provinciale di lavoro interistituzionale provvedono, nei termini sopraindicati, le rispettive amministrazioni provinciali autonome.

Roma, 26 giugno 1992

*Il Ministro:* MISASI

92A4895

DECRETO 9 luglio 1992.

**Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.**

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

Visto l'assenso del Ministro della sanità espresso in data 7 luglio 1992;

Visto l'assenso del Ministro degli affari sociali espresso in data 6 luglio 1992;

Visto l'art. 5, comma primo, lettera *g)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui «la rimozione delle cause invalidanti», la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso l'obiettivo di «attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142»;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede l'emanazione di indirizzi per la stipula di accordi di programma ivi previsti tra enti locali, amministrazione scolastica e unità sanitarie locali;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui l'integrazione scolastica si realizza anche attraverso la dotazione di attrezzature ed ogni altra forma di ausilio tecnico «anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico»;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui gli accordi di programma «possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati»;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede per i gruppi di lavoro interistituzionale compiti di «collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma»;

Visto l'art. 40, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui «i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti»;

Considerata la necessità che gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni handicappati siano coordinati con quelli extrascolastici e della formazione professionale;

Ravvisata la necessità di dare piena attuazione a quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in continuità ed in linea con la legislazione ed i provvedimenti applicativi emanati precedentemente in materia di integrazione scolastica alunni in situazione di handicap;

Visto l'art. 27, comma 8, della legge 8 febbraio 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320;

Decreta:

Art. 1.

*Rinvio*

1. Il presente decreto fissa gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma provinciali e comunali previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, successivamente indicata nel testo col termine «legge quadro», relativi ai rapporti interistituzionali in precedenza regolati dalle «intese» di cui alla circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 258 del 22 settembre 1983, che rimangono in vigore sino alla conclusione degli accordi di programma.

2. Con successivi decreti verranno dettati gli indirizzi relativi agli accordi di programma regionali di cui agli articoli 5 e 39 della legge quadro, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1989, n. 400, e dopo l'emanazione degli atti del Ministro della sanità, di cui agli articoli 8, comma 1, lettera *l)*, e 12, comma 7, della legge quadro.

3. Gli accordi di programma regionali, di cui agli articoli 5 e 39 delle legge quadro, saranno finalizzati a coordinare la normativa amministrativa, i flussi finanziari e l'integrazione degli interventi onde facilitare ai diversi livelli territoriali la programmazione interistituzionale degli interventi e dei servizi scolastici e della formazione professionale con quelli sanitari, sociali, formativo-culturali e con quelli di aiuto personale di cui all'art. 9 della legge quadro.

Art. 2.

*Ambito territoriale, finalità e soggetti stipulanti*

1. Gli accordi di programma, di cui al presente decreto, possono avere ambito provinciale o comunale; l'ambito comunale può coincidere:

*a)* con quello del territorio della unità sanitaria locale, quando questa ha competenza sullo stesso territorio;

*b)* con quello di tutte le unità sanitarie locali coincidenti con il territorio di un unico comune;

*c)* con il territorio di più comuni compresi nell'ambito di un'unica unità sanitaria locale, in tal caso i comuni, qualora non siano costituiti in comunità montana, si consorziano o delegano un comune capofila al fine della stipula dell'accordo di programma.

2. Gli accordi di programma provinciali, di cui agli articoli 5 e 13 della legge quadro sono finalizzati alla programmazione coordinata delle attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali e sportive da realizzare con gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica ed in centri di formazione professionale. Gli accordi sono altresì finalizzati alla collaborazione, alla consulenza ed alla verifica congiunta dei gruppi di lavoro provinciali, di cui all'art. 15, comma 3, della legge quadro. A tali fini partecipano alla stipula degli accordi di programma provinciali il presidente della provincia, che promuove l'accordo, il provveditore agli studi, ovvero i sovrintendenti e gli intendenti scolastici per le province autonome di Trento e di Bolzano, i legali rappresentanti delle unità sanitarie locali presenti sul territorio, i sindaci dei comuni ove hanno sede gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica ed eventualmente, su invito del presidente della provincia, altre pubbliche amministrazioni.

3. Gli accordi di programma comunali, di cui agli articoli 5 e 13 della legge quadro, sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con tutti quelli territoriali e extrascolastici, onde facilitare la tempestiva formulazione delle diagnosi funzionali, dei conseguenti profili dinamico funzionali e dei successivi piani educativi individualizzati, al fine di favorire, in concreto, l'effettiva realizzazione del progetto di integrazione scolastica ed extrascolastica dei singoli alunni in situazione di handicap, anche attraverso l'individuazione delle priorità degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di competenza. A tali fini partecipano alla stipula degli accordi di programma comunali il sindaco o il presidente della comunità montana ovvero il legale rappresentante del consorzio di comuni o il sindaco del comune capofila all'uopo delegato, che promuove l'accordo, il provveditore agli studi, i legali rappresentanti delle unità sanitarie locali, i presidenti delle circoscrizioni amministrative, ove esistenti, i presidenti dei distretti scolastici ed eventualmente, su invito del promotore dell'accordo, altre pubbliche amministrazioni.

4. Per ambiti territoriali inferiori ad un area comunale, ove se ne ravvisi l'opportunità, possono essere stipulate intese tra le amministrazioni interessate a quell'ambito territoriale.

Art. 3.

*Modalità*

1. La richiesta di stipula può provenire, secondo i rispettivi ambiti territoriali, da ciascuno dei soggetti indicati nel precedente art. 2. In ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data di emanazione del presente decreto il provveditore agli studi, ovvero i sovrintendenti ed intendenti scolastici, per le province autonome di Trento e Bolzano, inoltrano la richiesta al presidente della provincia o ai sindaci o al presidente della comunità montana o al legale rappresentante del consorzio dei comuni perché diano inizio alla procedura.

2. Le modalità di formale stipula e di pubblicazione degli accordi di programma sono regolate dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I soggetti stipulanti gli accordi predispongono gli interventi finanziari ciascuno per la parte di propria competenza, concordando tra loro gli obiettivi comuni e la correlazione dei rispettivi piani finanziari con riguardo alle risorse disponibili.

4. Al fine di assicurare il coordinamento di cui all'art. 39 della legge quadro, le regioni esamineranno la possibilità di definire le modalità organizzative per stabilire un raccordo funzionale con i gruppi di lavoro provinciali, ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge quadro.

5. Le amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma possono, nell'ambito delle rispettive competenze ed anche d'intesa tra loro, emanare direttive alle strutture territoriali interessate, per l'attuazione degli accordi di programma.

Art. 4.

*Contenuti*

1. Negli accordi di programma, con riguardo a ciascuna parte stipulante, debbono essere chiaramente definite le competenze e gli adempimenti, individuati a diversi livelli territoriali, sulla base della normativa nazionale, regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Ferma restando l'attivazione degli ordinari interventi di integrazione scolastica a carico della scuola ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 4 luglio 1977, n. 517, dell'art. 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 13, comma 3, e 14, comma 6, della legge quadro, ed a carico dei comuni ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a partire dalla segnalazione degli alunni in situazione di handicap effettuata sulla base del certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario nazionale, come stabilito dal decreto legge 25 giugno 1992, n. 320, citato in premessa, ovvero da esso convalidata ove trattasi di segnalazione di un medico privato, sono considerati interventi prioritari, ai fini dell'integrazione scolastica:

*a)* la definizione delle modalità di collegamento tra i progetti educativo, riabilitativo e di socializzazione, di cui all'art. 13, coma 1, lettera *a)*, della legge quadro, stilati sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, di cui all'art. 12, commi 5, 6 e 8 della stessa legge quadro. In attesa anche dell'emanazione dell'atto di indirizzo circa le modalità di cui all'art. 12, comma 7, della legge quadro, la stesura della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato in via transitoria continua ad essere regolata dalle circolari del Ministero della pubblica istruzione n. 258 del 22 settembre 1983, n. 250 del 3 settembre 1985 e n. 262 del 22 settembre 1988;

*b)* l'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*, della legge quadro;

*c)* la sperimentazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera *e)*, e 5 della legge quadro;

*d)* la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, compreso il rapporto fra asili nido e scuola materna;

*e)* le modalità di effettuazione delle attività extrascolastiche di cui agli articoli 8, comma 1, lettera *m)*, e 13, comma 1, lettera *a)*, della legge quadro.

3. In particolare, gli accordi di programma provinciali; con riferimento agli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, sono rivolti anche a definire le modalità e procedure di:

*a)* individuazione degli istituti ai quali attribuire prioritariamente risorse aggiuntive tra quelli che realizzano le iniziative sperimentali di cui all'art. 13, comma 1, lettera *e)*, della legge quadro;

*b)* fornitura di attrezzature, impianti tecnici, sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia dei processi formativi;

*c)* superamento delle condizioni che possano impedire di fatto la frequenza degli studenti in situazione di handicap nelle scuole e l'individuazione di misure idonee al perseguimento degli obiettivi previsti dai piani educativi individualizzati, secondo il principio della continuità educativa, di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c)*, della legge quadro;

*d)* utilizzazione ed aggiornamento del personale necessario all'attuazione dei progetti riabilitativi e formativi;

*e)* realizzazione delle nuove opere di edilizia scolastica e degli interventi di adeguamento degli edifici preesistenti alle esigenze degli studenti in situazioni di handicap;

*f)* innovazione e sperimentazione didattica.

4. Gli accordi di programma per le attività di cui ai commi precedenti prevedono modalità di collegamento delle stesse con i progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati e la distribuzione dei finanziamenti relativi fra i soggetti competenti ad erogarli; le attività possono consistere in ludoteche, centri di documentazione, addestramento all'uso di ausili anche informatici e quanto altro sia ritenuto utile a favorire interventi precoci anche presso le famiglie per sviluppare l'autonomia fisica psicologica e sociale; dette attività possono riguardare, altresì, più mirati interventi culturali, ricreativi, sportivi, di orientamento e formazione professionale, di tempo libero e di contatto con il mondo del lavoro. In ogni caso esse debbono mirare quanto più possibile al coinvolgimento di tutta la classe e non solo degli alunni in situazione di handicap, anche quando vengono svolte al di fuori dell'ambiente scolastico, fatte salve le competenze del consiglio di circolo o di istituto di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1974, n. 416.

5. Negli accordi di programma sono altresì indicate le figure professionali per gli interventi di cui al presente articolo nonché le modalità che garantiscono la partecipazione degli stessi alle attività previste ed ai gruppi di lavoro provinciali, previsti dall'art. 15, commi 1 e 2. Gli accordi di programma prevedono modalità e tempi per la predisposizione, attuazione e verifica degli adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 in modo coordinato tra gli operatori delle diverse amministrazioni, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

6. È considerato intervento essenziale nell'ambito degli accordi di programma, ai fini dell'orientamento scolastico e professionale, la stipula di intese interistituzionali, a livello provinciale o comunale, su appositi progetti operativi.

7. Per gli alunni con handicap in situazioni di gravità, gli accordi di programma debbono garantire interventi prioritari, rispettosi del principio dell'integrazione nella scuola di competenza territoriale dell'alunno. Le relative modalità saranno stabilite negli accordi di programma stessi anche per quanto riguarda l'utilizzazione delle attrezzature di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, della legge quadro.

8. I corsi di aggiornamento comuni di cui all'art. 14, comma 7, della legge quadro sono finalizzati prioritariamente all'integrazione delle rispettive esperienze e competenze in relazione alla programmazione, attuazione e verifica dei piani educativi e di recupero individualizzati, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6, della legge quadro. Per detti corsi gli accordi dovranno anche prevedere le modalità di organizzazione, finanziamento e gestione e partecipazione del personale, con il possibile coinvolgimento degli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo I.R.R.S.A.E., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1974, n. 419, di Università e di istituti specializzati con la possibile messa in comune di personale e mezzi finanziari.

Art. 5.

*Enti convenzionati*

1. Qualora i sottoscrittori dell'accordo di programma si avvalgano, per la gestione dei servizi di propria competenza, dei soggetti di cui all'art. 38 della legge quadro, gli enti convenzionati, in esecuzione dell'accordo di programma, stipulano con i predetti sottoscrittori intese operative finalizzate al coordinamento dei servizi gestiti in convenzione.

2. Gli enti convenzionati per la gestione dei servizi possono formulare pareri finalizzati alla predisposizione e alla verifica degli accordi di programma, limitatamente alle esigenze dei servizi in convenzione.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge quadro, negli accordi di programma devono essere previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai «fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinata». I requisiti minimali sono stabiliti dagli articoli 8, comma 1, lettera *l)*, e 38, comma 1, della legge quadro.

4. Quanto agli enti che gestiscono in convenzione le attività extrascolastiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera *m)*, della legge quadro, gli accordi di programma devono indicare i requisiti all'uopo richiesti dalle regioni o dagli enti locali.

5. In esecuzione dell'art. 13, comma 1, lettera *b)*, della legge quadro, le regioni, gli enti locali, gli I.R.R.S.A.E. e i provveditorati agli studi, singolarmente o congiuntamente, possono stipulare su apposito progetto, convenzioni con centri specializzati in campo pedagogico-didattico, con scuole o istituti speciali per minorati della vista e dell'udito richiamati all'art. 13, comma 1, della legge quadro al fine di assicurare consulenza pedagogica relativa all'utilizzazione e all'adattamento di specifico materiale didattico. Sono fatte salve, comunque, preventive intese con i capi di istituto, al fine di garantire l'esercizio delle competenze del collegio dei docenti, concernenti gli ausili didattici di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416.

Art. 6.

*Collegio di vigilanza*

1. Gli accordi di programma prevedono anche la costituzione dei collegi di vigilanza, di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con la composizione ed i poteri ivi indicati. Tali collegi hanno la stessa durata dell'accordo.

2. Le valutazioni dei predetti collegi di vigilanza sull'attuazione degli accordi di programma, sono rimesse al Presidente della regione e al gruppo di lavoro provinciale di cui all'art. 15 legge quadro, ai fini del rispettivo esercizio dei rispettivi poteri di verifica.

Art. 7.

*Rinvio*

1. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto nell'ambito delle Regioni e delle Province ad autonomia speciale avviene nell'osservanza delle disposizioni speciali ivi in vigore.

Roma, 9 luglio 1992

*Il Ministro:* JERVOLINO RUSSO

92A4896

DECRETO 31 luglio 1992.

**Modificazione al decreto ministeriale 26 giugno 1992 recante criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro provinciali interistituzionali, a nomina del provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 15 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.**

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con cui sono stati indicati i criteri di nomina dei componenti del gruppo di lavoro provinciali interistituzionali ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Considerato che l'art. 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede la designazione di due esperti degli enti locali ed a causa di mero errore è stato indicata all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale del 26 giugno 1992 la designazione di un solo esperto;

Decreta:

1. L'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale in data 26 giugno 1992, risulta così modificato:

«Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, il provveditore agli studi richiede al sindaco del comune capoluogo della provincia ed al presidente dell'amministrazione provinciale di designare, rispettivamente, un esperto tenendo conto della indicazione di cui al successivo art. 2».

Roma, 31 luglio 1992

*Il Ministro:* JERVOLINO RUSSO

92A4897

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 25 giugno 1992.

**Interventi di competenza dello Stato nelle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.**

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1992;

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, che autorizza la spesa complessiva di lire 190 miliardi per l'attuazione degli interventi citati in titolo, in ragione di lire 40 miliardi per l'anno 1991, di lire 70 miliardi per l'anno 1992 e di lire 80 miliardi per l'anno 1993;

Visto l'art. 7, comma 2, della citata legge 31 dicembre 1991, n. 433, con il quale si stabilisce che la ripartizione delle somme di che trattasi è effettuata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con i Ministri della difesa e dei lavori pubblici;

Viste le note n. 62/1113/3331 del 28 maggio 1992 dello stato maggiore della Difesa, n. 155/5 del 30 maggio 1991 del compartimento A.N.A.S. di Palermo, n. 5240 del 10 giugno 1992 dell'Università degli studi di Catania, n. 7371 del 22 maggio 1992 del provveditorato regionale

alle opere pubbliche della Sicilia nonché il prospetto degli interventi prioritari datato 27 maggio 1992 elaborato dall'ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo, con i quali le suddette amministrazioni interessate hanno comunicato le stime dei danni prodotti dagli eventi sismici in argomento al patrimonio edilizio di propria competenza;

Tenuto conto delle risultanze delle riunioni tenutesi con le amministrazioni interessate presso il Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

È approvata come segue la ripartizione della somma complessiva di lire 190 miliardi autorizzata con l'art. 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, per l'attuazione degli interventi di competenza statale sul patrimonio edilizio pubblico danneggiato dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania, e Ragusa:

*a)* Interventi di competenza del Ministero della difesa: L. 15.000.000.000 così suddivise:

stato maggiore dell'Esercito L. 3.750.000.000 di cui:

L. 820.000.000 per l'anno 1991:
L. 1.370.000.000 per l'anno 1992;
L. 1.560.000.000 per l'anno 1993;

stato maggiore della Marina L. 9.210.000.000 di cui:

L. 2.020.000.000 per l'anno 1991;
L. 3.370.000.000 per l'anno 1992;
L. 3.820.000.000 per l'anno 1993;

stato maggiore dell'Aeronautica L. 2.040.000.000 di cui:

L. 460.000.000 per l'anno 1991;
L. 740.000.000 per l'anno 1992:
L. 840.000.000 per l'anno 1993.

*b)* Interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici: lire 99.700.000.000 così suddivise:

provveditorato regionale alle opere pubbliche della Sicilia L. 85.400.000.000 di cui:

L. 18.760.000.000 per l'anno 1991;
L. 31.220.000.000 per l'anno 1992;
L. 35.420.000.000 per l'anno 1993;

genio civile per le opere marittime di Palermo L. 14.300.000 di cui:

L. 3.140.000.000 per l'anno 1991;
L. 5.230.000.000 per l'anno 1992;
L. 5.930.000.000 per l'anno 1993.

*c)* Interventi di competenza dell'A.N.A.S. L. 65.000.000.000 di cui:

L. 14.280.000.000 per l'anno 1991;
L. 23.770.000.000 per l'anno 1992;
L. 26.950.000.000 per l'anno 1993;

*d)* Interventi di competenza dell'Università degli studi di Catania L. 10.300.000.000 di cui:

L. 520.000.000 per l'anno 1991;
L. 4.300.000.000 per l'anno 1992;
L. 5.480.000.000 per l'anno 1993.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1992

*Il Ministro per il coordinamento della protezione civile*
CAPRIA

*Il ministro della difesa*
ROGNONI

*Il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1992*
*Registro n. 15 Presidenza, foglio n. 274*

92A4932

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1992.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 18 dicembre 1990, acquisiti i pareri favorevoli della facoltà di medicina e chirurgia e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per la suddetta scuola, nella seduta del 17 settembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Dopo l'art. 409 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della

*Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio*

Art. 410. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università degli studi di Ferrara.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in ambito di etiopatogenesi, clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio, ivi compresa la tisiologia, oltre che in ambito di fisiopatologia respiratoria.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato nel successivo art. 413 e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito delle malattie dell'apparato respiratorio, la scuola si articola negli indirizzi di malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia e di fisiopatologia respiratoria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio, indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia e indirizzo fisiopatologia respiratoria.

Art. 411. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà inoltre indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 412. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara.

Art. 413. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 414. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* morfologia;
*b)* fisiologia e fisiopatologia generale;
*c)* fisiopatologia speciale;
*d)* diagnostica di laboratorio e strumentale;
*e)* clinica;
*f)* socio-sanitaria.

Art. 415. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Morfologia:
anatomia umana;
anatomia e istologia patologica.

*b)* Fisiologia e fisiopatologia generale:
patologia generale ed immunologia;
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio;
microbiologia e virologia.

*c)* Fisiopatologia speciale:
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardio-circolatoria.

*d)* Diagnostica di laboratorio e strumentale:
radiologia;
patologia clinica (immunologia);
diagnostica istopatologica;
microbiologia clinica;
metodologia clinica;
endoscopia dell'apparato respiratorio.

*e)* Clinica:
malattie dell'apparato respiratorio;
terapia medica sistematica;
medicina fisica e riabilitativa;
terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria;
chirurgia toracica;
fisiochinesiterapia respiratoria.

*f)* Socio-sanitaria:
statistica sanitaria;
igiene.

Art. 416. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

Morfologia (ore 60):
anatomia umana . . . . . . . . . . . . ore 30
anatomia ed istologia patologica . . » 30

Fisiologia e fisiopatologia generale (ore 90):
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio . . . . . . . . . . . . . . » 30
patologia generale e immunologia . . » 30
microbiologia e virologia . . . . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 180):

| | | |
|---|---|---|
| patologia clinica (immunologia) | ore | 40 |
| diagnostica istopatologica | » | 40 |
| microbiologia clinica | » | 40 |
| metodologia clinica | » | 60 |

Socio-sanitaria (ore 40):

| | | |
|---|---|---|
| statistica sanitaria | » | 20 |
| igiene | » | 20 |

Clinica (ore 30):

| | | |
|---|---|---|
| malattie dell'apparato respiratorio | » | 30 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*2° Anno:*

Morfologia (ore 30):

| | | |
|---|---|---|
| anatomia ed istologia patologica | ore | 30 |

Fisiopatologia speciale (ore 60):

| | | |
|---|---|---|
| fisiopatologia respiratoria | » | 30 |
| fisiopatologia cardio-circolatoria | » | 30 |

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):

| | | |
|---|---|---|
| radiologia | » | 100 |
| patologia clinica (immunologia) | » | 40 |
| diagnostica istopatologica | » | 40 |
| microbiologia clinica | » | 40 |
| metodologia clinica | » | 30 |

Clinica (ore 60):

| | | |
|---|---|---|
| malattie dell'apparato respiratorio | » | 60 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno:*

Indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia: diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

| | | |
|---|---|---|
| metodologia clinica | ore | 120 |
| endoscopia dell'apparato respiratorio | » | 80 |

Clinica (ore 200):

| | | |
|---|---|---|
| malattie dell'apparato respiratorio | » | 200 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno:*

Indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia: diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

| | | |
|---|---|---|
| radiologia | ore | 30 |
| metodologia clinica | » | 100 |
| endoscopia dell'apparato respiratorio | » | 70 |

Clinica (ore 200):

| | | |
|---|---|---|
| malattie dell'apparato respiratorio | » | 100 |
| terapia medica sistematica | » | 30 |
| medicina fisica e riabilitativa | » | 30 |
| terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria | » | 20 |
| chirurgia toracica | » | 20 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno:*

Indirizzo fisiopatologia respiratoria: fisiopatologia speciale (ore 150):

| | | |
|---|---|---|
| fisiopatologia respiratoria | ore | 100 |
| fisiopatologia cardio-circolatoria | » | 50 |

Clinica (ore 100):

| | | |
|---|---|---|
| malattie dell'apparato respiratorio | » | 100 |

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

| | | |
|---|---|---|
| patologia clinica (immunologia) | » | 30 |
| metodologia clinica | » | 120 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno:*

Indirizzo di fisiopatologia respiratoria: fisiopatologia speciale (ore 100):

| | | |
|---|---|---|
| fisiopatologia respiratoria | ore | 100 |

Clinica (ore 200):

| | | |
|---|---|---|
| malattie dell'apparato respiratorio | » | 60 |
| terapia medica sistematica | » | 20 |
| terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria | » | 40 |
| fisiochinesiterapia respiratoria | » | 60 |
| chirurgia toracica | » | 20 |

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

| | | |
|---|---|---|
| metodologia clinica | » | 100 |

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 417. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti, divisioni, ambulatori e laboratori a disposizione della scuola, sia che essi siano di pertinenza universitaria o delle unità sanitarie locali che abbiano contratto convenzioni con l'università ai fini del funzionamento della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce il monte ore elettivo annualmente.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 16 settembre 1992

*Il rettore:* ROSSI

92A4933

## UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 7 settembre 1992.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1936, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Visto il decreto rettorale 30 ottobre 1989, *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 1990;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, in particolare l'art. 13;

Visto il decreto rettorale 22 ottobre 1990, *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1990;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 5 del titolo XIII dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma (Ediz. 1991/92) è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 6 *(Diplomi universitari)*. — Nello statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma - Facoltà di ingegneria, sono inseriti i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341:

ingegneria aerospaziale;

ingegneria chimica;

ingegneria dell'ambiente e delle risorse;

ingegneria dell'ambiente e delle risorse - sede di Latina;

ingegneria delle infrastrutture;

ingegneria delle telecomunicazioni;

ingegneria elettrica;

ingegneria elettronica;

ingegneria informatica e automatica;

ingegneria logistica e della produzione;

ingegneria meccanica.

I predetti corsi di diploma sono raggruppati in tre settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e distinti ambiti professionali, a eccezione di quello in ingegneria dell'ambiente e delle risorse e di ingegneria logistica e della produzione, aventi caratteristiche intersettoriali:

1) settore civile - corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture;

2) settore dell'informazione - corso di diploma universitario in: ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria informatica e automatica;

3) settore industriale - corsi di diploma universitario in: ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica.

L'iscrizione a tali corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studenti universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Ciascun corso può essere articolato in orientamenti fissati da ciascuna facoltà all'atto dell'emanazione del regolamento.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diploma in ingegneria ....», con la specificazione del corso di diploma seguito.

*Corsi di laurea e di diploma universitario affini*

Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX - decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186).

Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso di diploma universitario, sarà di regola il terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà sia agli studenti, iscritti come fuori corso ad un corso di laurea che a coloro che avessero interrotto gli studi di ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

La facoltà nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualita, comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano maggiori di norma rispettivamente di quattro e di quattordici. La facoltà dovrà, quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi.

*Articolazione del corso degli studi*

La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende almeno duemilacento ore, di cui almeno cinquecento di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attività di tirocinio, potrà essere ritenuta equivalente dal consiglio di corso di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno cinquanta ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dai consigli di facoltà. Le facoltà, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, faranno ricorso a criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici. Successivamente si riporta per ciascun corso di diploma universitario il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici. La facoltà completerà le indicazioni, fino ad un numero di trenta moduli didattici per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

L esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto.

*Regolamento dei corsi di diploma universitario*

I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento saranno indicati il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi della tabella *F* del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989, e successive modificazioni. Nel caso in cui il corso di insegnamento è specifico del diploma e non è mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla diploma universitario. La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.

Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perchè uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

*Docenza*

La copertura dei moduli didattici attivati e affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di un gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare una efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso d'insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

*Formulazione dei* curricula

I *curricula* dei diplomi universitari in ingegneria sono formulati con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportati il, o i, gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici; quando necessario, è anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionale.

Nella tabella *A* sono indicati i moduli didattici che concorrono a costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi di ingegneria; nella tabella *B* i moduli didattici caratterizzanti i tre settori dell'ingegneria (civile, dell'informazione, industriale); nella tabella *C* gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi di diploma.

Per i corsi di diploma intersettoriali, la tabella *D* insieme con la tabella *A* indica l'ordinamento didattico complessivo.

---

TABELLA *A*

*Moduli didattici comuni ai diplomi universitari in ingegneria*

| Codice | Gruppo disciplinare | Numero | Contenuto |
|---|---|---|---|
| A011<br>A012<br>A021<br>A022<br>A030<br>A041<br>P041 | Algebra e logica matematica<br>Geometria<br>Analisi matematica<br>Calcolo delle probabilità<br>Fisica matematica<br>Analisi numerica e matematica applicata<br>Statistica | 4 m.d. | Matematica |
| B011<br>B030 | Fisica generale<br>Struttura della materia | 2 m.d. | Fisica |
| C060 | Chimica | 1 m.d. | Chimica |
| I250 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | 1 m.d. | Informatica di base |
| H150<br>I270 | Estimo<br>Ingegneria economico-gestionale | 1 m.d. | Economia e gestione |

TABELLA *B*

*Moduli comuni ai diplomi di settore*

*B1* — SETTORE CIVILE

(Diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture)

| Codice | Gruppo disciplinare | Numero | Contenuto |
|---|---|---|---|
| H110 | Disegno | 1 m.d. | |
| H011<br>H012 | Idraulica<br>Costruzioni idrauliche e marittime | 1 m.d. | |
| D022<br>H060 | Geologia applica<br>Geotecnica | 1 m.d. | |
| H071 | Scienza delle costruzioni | 1 m.d. | |
| H072 | Tecnica delle costruzioni | 1 m.d. | |
| I140 | Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali | 1 m.d. | |

*B2* — SETTORE DELL'INFORMAZIONE

(Diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni, in ingegneria elettronica e in ingegneria informatica e automatica)

| Codice | Gruppo disciplinare | Numero | Contenuto |
|---|---|---|---|
| I170 | Elettronica e tecnologie elettriche | 1 m.d. | |
| I210 | Elettronica | 1 m.d. | |
| I220<br>I230 | Campi elettromagnetici<br>Telecomunicazioni | 1 m.d. | |
| I240 | Automatica | 1 m.d. | |
| I250 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | 2 m.d. | |

*B3* — SETTORE INDUSTRIALE

(Diploma universitario in ingegneria aerospaziale, in ingegneria chimica, in ingegneria elettrica e in ingegneria meccanica)

| Codice | Gruppo disciplinare | Numero | Contenuto |
|---|---|---|---|
| H071<br>I080 | Scienza delle costruzioni<br>Progettazione meccanica e costruzione di macchine | 1 m.d. | Meccanica dei solidi |
| I070<br>I090 | Meccanica applicata alle macchine<br>Disegno industriale | 1 m.d. | |
| I050<br>I030<br>I152 | Fisica tecnica<br>Fluidodinamica<br>Principi di ingegneria chimica | 1 m.d. | Termodinamica e trasmissione del calore |
| I170 | Elettrotecnica e tecnologie elettriche | 1 m.d. | Elettrotecnica e sue applicazioni |
| I042 | Macchine e sistemi energetici | 1 m.d. | Sistemi energetici |
| I100<br>I130<br>I140<br>I170 | Tecnologie e sistemi di lavorazione<br>Metallurgia<br>Chimica applicata scienza e tecnologia dei materiali<br>Elettrotecnica e tecnologie elettriche | 1 m.d. | Materiali e relative tecnologie |

TABELLA *C*

*Moduli specifici del singolo diploma universitario*

*C1.1* — DIPLOMA IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE

| Codice | Gruppo disciplinare | Numero | Contenuto |
|---|---|---|---|
| H011<br>H012 | Idraulica<br>Costruzioni idrauliche e marittime | 1 m.d. | |
| H020 | Ingegneria sanitaria-ambientale | 1 m.d. | |
| H030 | Strade, ferrovie ed aeroporti | 1 m.d. | |
| H040 | Trasporti | 1 m.d. | |
| H050 | Topografia e cartografia | 1 m.d. | |
| I042 | Macchine e sistemi energetici | 1 m.d. | |
| I070 | Meccanica applicata alle macchine | 1 m.d. | |
| I170<br>I180 | Elettrotecnica e tecnologie elettriche<br>Macchine ed azionamenti elettrici | 1 m.d. | Elettrotecnica e macchine elettriche |

7 m.d. da definire in sede locale

*C2.1* — DIPLOMA IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

| Codice | Gruppo disciplinare | Numero | Contenuto |
|---|---|---|---|
| I230 | Telecomunicazioni | 4 m.d. | Elaborazione, trasmissione e commutazione dell'informazione |
| I220 | Campi elettromagnetici | 2 m.d. | |
| I200 | Misure elettriche ed elettroniche | 1 m.d. | |
| I210 | Elettronica | 1 m.d. | |

7 m.d. da definire in sede locale

*C2.2* — DIPLOMA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

| Codice | Gruppo disciplinare | Numero | Contenuto |
|---|---|---|---|
| I210 | Elettronica | 4 m.d. | Componenti, circuiti e tecnologie |
| I200 | Misure elettriche ed elettroniche | 1 m.d. | |
| I220 | Campi elettromagnetici | 1 m.d. | |
| I230 | Telecomunicazioni | 1 m.d. | |
| I240<br>I220<br>I230 | Automatica<br>Campi elettromagnetici<br>Telecomunicazioni | 1 m.d. | |

7 m.d. da definire in sede locale

*C2.3* — DIPLOMA IN IGEGNERIA INFORMATICA E AUTOMATICA

| Codice | Gruppo disciplinare | Numero | Contenuto |
|---|---|---|---|
| I250 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | 2 m.d. | |
| A042 | Ricerca operativa | 1 m.d. | |
| I240 | Automatica | 1 m.d. | |
| I240<br>I250 | Automatica<br>Sistemi di elaborazione delle informazioni | 4 m.d. | |

7 m.d. da definire in sede locale

C3.1 — DIPLOMA IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE

| Codice | Gruppo disciplinare | Numero | Contenuto |
|---|---|---|---|
| I030 | Fluidodinamica | 2 m.d. | |
| I021 | Meccanica del volo | 1 m.d. | |
| I022 | Costruzioni e strutture aerospaziali | 2 m.d. | |
| I023 | Impianti e sistemi aerospaziali | 1 m.d. | |
| I041 | Propulsione aerospaziale | 2 m.d. | |
| I210<br>I240 | Elettronica<br>Automatica | 1 m.d. | |

6 m.d. da definire in sede locale

C3.2 — DIPLOMA IN INGEGNERIA CHIMICA

| Codice | Gruppo disciplinare | Numero | Contenuto |
|---|---|---|---|
| C050 | Chimica organica | 1 m.d. | |
| I152 | Principi di ingegneria chimica | 1 m.d. | |
| I153 | Impianti chimici | 2 m.d. | |
| I154 | Teoria dello sviluppo dei processi chimici | 1 m.d. | |
| I155 | Chimica industriale | 2 m.d. | |

6 m.d. da definire in sede locale

C3.3 — DIPLOMA IN INGEGNERIA ELETTRICA

| Codice | Gruppo disciplinare | Numero | Contenuto |
|---|---|---|---|
| I170 | Elettrotecnica e tecnologie elettriche | 1 m.d. | Principi di ingegneria elettrica |
| I180<br>I150<br>I210 | Macchine ed azionamenti elettrici<br>Sistemi elettrici per l'energia<br>Elettronica | 1 m.d. | Elettronica industr. di potenza |
| I180 | Macchine ed azionamenti elettrici | 1 m.d. | |
| I150 | Sistemi elettrici per l'energia | 1 m.d. | |
| I200 | Misure elettriche ed elettroniche | 1 m.d. | |
| I210 | Elettronica | 1 m.d. | Fondamenti e circuiti |
| I240 | Automatica | 1 m.d. | Controlli automatici |

8 m.d. da definire in sede locale

C3.4 — DIPLOMA IN INGEGNERIA MECCANICA

| Codice | Gruppo disciplinare | Numero | Contenuto |
|---|---|---|---|
| H011<br>I030 | Idraulica<br>Fluidodinamica | 1 m.d. | Meccanica dei fluidi |
| I050 | Fisica tecnica | 1 m.d. | |
| I042 | Macchine e sistemi energetici | 1 m.d. | |
| I070 | Meccanica applicata alle macchine | 1 m.d. | |
| I080 | Progettazione meccanica e costruzione di macchine | 1 m.d. | |
| I100 | Tecnologie e sistemi di lavorazione | 1 m.d. | |
| I110 | Impianti industriali meccanici | 1 m.d. | |
| I170<br>I180 | Elettrotecnica e tecnologie elettriche<br>Macchine ed azionamenti elettrici | 1 m.d. | Azionamenti elettrici |

7 m.d. da definire in sede locale

TABELLA *D*

***Moduli specifici del singolo diploma universitario***

*D2* — DIPLOMA IN INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE

| Codice | Gruppo disciplinare | Numero | Contenuto |
|---|---|---|---|
| D012<br>D022 | Geologia stratigrafica e strutturale<br>Geologia applicata | 1 m.d. | |
| D042<br>H060<br>I161 | Geofisica applicata<br>Geotecnica<br>Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime | 1 m.d. | |
| H110<br>I090 | Disegno<br>Disegno industriale | 1 m.d. | Rappresentazione |
| H050 | Topografia e cartografia | 1 m.d. | Rilevamento del territorio |
| H011 | Idraulica | 1 m.d. | Meccanica dei liquidi |
| H071 | Scienza delle costruzioni | 1 m.d. | Meccanica del continuo |

| Codice | Gruppo disciplinare | Numero | Contenuto |
|---|---|---|---|
| I030<br>I070 | Fluidodinamica<br>Meccanica applicata alle macchine | 1 m.d. | Meccanica dei fluidi e dei solidi |
| H012<br>I162 | Costruzioni idrauliche e marittime<br>Idrocarburi e fluidi endogeni | 1 m.d. | Fluidi del suolo e del sottosuolo |
| E031<br>H020 | Biologia generale ed ecologia<br>Ingegneria sanitaria-ambientale | 1 m.d. | Ingegneria ambientale ed ecologica |
| I152 | Principi di ingegneria chimica | 1 m.d. | Ingegneria chimica ambientale |
| I122<br>I153<br>I155 | Impianti nucleari<br>Impianti chimici<br>Chimica industriale | 1 m.d. | Tecnica della sicurezza ambientale |
| I042<br>I050 | Macchine e sistemi energetici<br>Fisica tecnica | 1 m.d. | Energetica |
| I170<br>I190 | Elettrotecnica e tecnologie elettriche<br>Sistemi elettrici per l'energia | 1 m.d. | Fondamenti e impianti elettrici |
| I210<br>I220<br>I230<br>I240 | Elettronica<br>Campi elettromagnetici<br>Telecomunicazioni<br>Automatica | 1 m.d. | Principi d'ingegneria dell'informazione |

7 m.d. da definire in sede locale

*D3* - - DIPLOMA IN INGEGNERIA LOGISTICA E DELLA PRODUZIONE

| Codice | Gruppo disciplinare | Numero | Contenuto |
|---|---|---|---|
| I050 | Fisica tecnica | 1 m.d. | |
| H071<br>I080 | Scienza delle costruzioni<br>Progettazione meccanica e costruzione di macchine | 1 m.d. | Meccanica dei solidi |
| I070<br>I090 | Meccanica applicata alle macchine<br>Disegno industriale | 1 m.d. | |
| I100 | Tecnologie e sistemi di lavorazione | 2 m.d. | |
| I110 | Impianti industriali meccanici | 1 m.d. | Logistica |
| I170<br>I180<br>I190 | Elettrotecnica e tecnologie elettriche<br>Macchine ed azionamenti elettrici<br>Sistemi elettrici per l'energia | 1 m.d. | Principi, azionamenti e impianti elettrici |
| I210 | Elettronica | 1 m.d. | Apparati e strumentazioni |
| I240<br>I250 | Automatica<br>Sistemi di elaborazione delle informazioni | 2 m.d. | |
| A042 | Ricerca operativa | 1 m.d. | |
| I270 | Ingegneria economico-gestionale | 1 m.d. | |
| I042<br>I190 | Macchine e sistemi energetici<br>Sistemi elettrici per l'energia | 1 m.d. | Gestione industriale dell'energia |
| I110<br>I023<br>I153<br>I190 | Impianti industriali meccanici<br>Impianti e sistemi aerospaziali<br>Impianti chimici<br>Sistemi elettrici per l'energia | 1 m.d. | Gestione degli impianti industriali |

7 m.d. da definire in sede locale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1992

*Il rettore:* TECCE

92A4902

## REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 1992.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brumano dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del potenziamento dell'impianto idrico da parte del comune stesso.** (Deliberazione n. V/21089).

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto del 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere inesistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Brumano per la realizzazione di potenziamento impianto idrico, località Frosca, su area ubicata nel comune di Brumano (Bergamo), mappali 1392, 1393 e 1966, foglio n. 9, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» e «sociale» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «pubblici» e «sociali», consistenti nell'approvvigionamento idrico alla popolazione ivi residente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; cio in considerazione dell'esiguo impatto ambientale delle opere da realizzare;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Brumano (Bergamo), mappali 1392, 1393 e 1966, foglio n. 9, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Brumano (Bergamo) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 9 aprile 1992

*Il presidente:* GIOVENZANA

*Il segretario:* DI GIUGNO

92A4906

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma ad accettare una eredità**

Con decreto ministeriale 3 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1992, registro n. 40 Interno, foglio n. 211, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità della sig.ra Maria Sardi, nata a Trieste il 13 settembre 1900 ed ivi deceduta il 7 gennaio 1990, disposta con testamento olografo pubblicato dal notaio Giulio Flora di Trieste in data 22 gennaio 1990 al n. 43761 di repertorio.

L'eredità spettante all'Unione italiana dei ciechi consiste in un appartamento sito in Trieste, via San Francesco n. 35, del valore di L. 78.500.000, ritenuto congruo dell'ufficio tecnico erariale di Trieste, nonché nei beni mobili in esso contenuti del valore di L. 15.997.000, secondo l'inventario di eredità per atti dello stesso notaio Giulio Flora di Trieste in data 5 giugno 1990, n. 44972/7.740 di repertorio, beni che saranno utilizzati dalla sezione U.I.C. di Trieste per scopi associativi ed attività istituzionali.

92A4938

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Ricompense al valor militare per attività partigiana**

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1992, registro n. 36 Difesa, foglio n. 228, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

*Medaglia d'argento*

Giannini Angiolino, nato il 28 luglio 1916 a Pistoia. Alla vigilia della liberazione della sua terra dall'oltraggio tedesco, superava in audacia ogni altro combattimento già sostenuto. In uno scontro con una forte colonna tedesca e il suo piccolo reparto, riuscì a snidare, da una caverna aperta nel fianco della montagna, un gruppo di tedeschi che vi si erano rifugiati. Dopo un efficace lancio di bombe a mano, penetrò con un compagno nella cavità, ingaggiando un feroce corpo a corpo. Quando la vittoria sorrise agli animosi con la fuga della colonna nemica, l'eroico partigiano, colpito a morte, giacque con la fronte ed il petto trapassati da proiettili nemici, accanto ai due tedeschi che lo avevano colpito. Fulgido esempio di audacia ed altissimo valore. — Mengarone, 14 settembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1992, registro n. 36 Difesa, foglio n. 277, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

*Medaglia d'argento*

Giovannini Carlo, nato il 5 agosto 1922 a Genazzano (Roma). Elemento di particolari capacità tecniche e di altissimo spirito. Umile e devoto, pronto ad ogni impresa e ad ogni rischio. Il 26 marzo 1945 viene incaricato di difendere una posizione di fronte all'attacco nemico preponderante per mezzi e numero di uomini, in compagnia di tre altri compagni di lotta. Con i minimi mezzi a sua disposizione, anima e sostiene la lotta con ardore incrollabile e si prodiga fino all'esaurimento delle proprie energie, conscio che grazie al suo sacrificio gli altri reparti del gruppo potranno attestarsi su posizioni più favorevoli o anche ripiegare. Ferito alla spalla ed al capo continua la lotta finché le forze lo abbandonano. Esempio chiarissimo di virtù militari e morali. - Mongardino, 26 marzo 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1992, registro n. 34 Difesa, foglio n. 278, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

*Medaglia di bronzo*

Larice Mario, nato il 26 aprile 1908 a Muggia. — Valoroso combattente della guerra di liberazione si distingueva per coraggio, iniziativa ed abnegazione, sempre d'esempio ai compagni, in numerose azioni condotte dai G.A.P. posti al suo comando. Nel corso di un duro combattimento condotto da reparti di forze antipartigiane con la base dei G.A.P. muggesani sosteneva decisamente il fuoco. Gravemente ferito, riusciva a sottrarsi alla cattura. Arrestato successivamente nel corso di un rastrellamento da una famigerata banda collaborazionista, immolava la propria generosa esistenza per la libertà. — Zona di Muggia (Trieste), settembre 1943-settembre 1944.

92A4942

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Modificazioni ad autorizzazioni già concesse per l'immissione in commercio di specialità medicinali per uso veterinario**

Con i decreti ministeriali di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ed autorizzazioni già concesse per l'immissione in commercio di specialità medicinali per uso veterinario:

*Decreti dal n. 1 al n. 5 1992 del 23 ottobre 1992*

Specialità medicinali per uso veterinario:

«Terramicina Long acting» uso parenterale
confezioni: flaconi da 50 ml, 100 ml, 250 ml e 500 ml

«Terramicina 100» uso parenterale
confezioni: flaconi da 50 ml, 100 ml, 250 ml e 500 ml

«Pan Terramicina» soluzione
confezioni: flaconi da 50 ml, 100 ml e 250 ml

«Eftolon» (sulfafenazolo) iniettabile
confezioni: flaconi da 100 ml e 250 ml

«Sterane» (prednisolone) sospensione
confezioni: da 10 ml, 50 ml e 100 ml.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale n. 156, km 50.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali per uso veterinario sopra elencate sono ora prodotte nello stabilimento estero Laboratoires Pfizer S.A. - Amboise-Cedex (Francia).

*Decreto n. 6/1992 del 23 ottobre 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario:

«Depotocin» (carbetocina) iniettabile, nelle confezioni: flacone da 20 ml e flacone da 50 ml.

Titolare A.I.C.: Solvay Veterinaria S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, strada Manara, 5.

Modifiche apportate: denominazione della specialità medicinale:

la specialità medicinale per uso veterinario di cui trattasi è ora denominata «SINTOCIN L.A.» (carbetocina).

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario con la precedente denominazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

92A4940

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Alessandria, Cosenza, Lecce e Reggio Calabria.**

Con decreto ministeriale n. 1/9189 del 22 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Alessandria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.839.378.600, pari al 60% dell'importo di L. 3.065.631.003 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.073.280.094 iscritto a nome del contribuente Defilippi Andreano.

Resa fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9240 del 22 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Cosenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.795.043.636 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 9.811.544.054 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/9206 del 22 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.200.619.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 6.212.228.550 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/9205 del 22 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.516.024.200 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.532.610.172 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

92A4936

**Concessione di proroga della dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Genova, Lecce e Reggio Calabria.**

Con decreto ministeriale n. 1/9239 del 22 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Genova è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, per l'ammontare di L. 7.652.253.769 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 7.676.962.194 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Genova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/9203 del 22 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, per l'ammontare di L. 72.120.756.195 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 72.179.429.251 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/9204 del 22 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Calabria è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, per l'ammontare di L. 7.391.366.409 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 7.440.625.969 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

92A4937

## MINISTERO DEL TESORO

N. 205

**Media dei titoli del 19 ottobre 1992**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 50,750 |
| Redimibile 12% (Beni Esteri 1980) | 96,900 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 93,900 |
| Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 | 86,950 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 87,700 |
| » » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95 | 94,350 |
| » » » 12,50% 19- 6-1989/95 | 94,325 |
| » » » 12,50% 18- 7-1989/95 | 95,350 |
| » » » 12,50% 16- 8-1989/95 | 95,950 |
| » » » 12,50% 20- 9-1989/95 | 97,225 |
| » » » 12,50% 19-10-1989/95 | 98,100 |
| » » » 12,50% 20-11-1989/95 | 99,150 |
| » » » 12,50% 18-12-1989/95 | 99,225 |
| » » » 12,50% 17- 1-1990/96 | 98,925 |
| » » » 12,50% 19- 2-1990/96 | 98,700 |
| » » » 12,50% 16- 5-1990/96 | 98 — |
| » » » 12,50% 15- 6-1990/96 | 97,850 |
| » » » 12,50% 19- 9-1990/96 | 97,325 |
| » » » 12,50% 20-11-1990/96 | 96,600 |
| » » » 10,25% 1-12-1988/96 | 98,850 |
| » » » 12,50% 18- 1-1991/97 | 96,575 |
| » » » 12,00% 17- 4-1991/97 | 96,050 |
| » » » 12,00% 19- 6-1991/97 | 94,950 |
| » » » 12,00% 20- 1-1992/98 | 94,525 |
| Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 | 97,650 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 97,050 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 98,725 |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 99,425 |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 | 99,450 |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 II | 99,050 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 102 — |
| » » » Ind. 1-11-1987/92 | 99,725 |
| » » » » 1-12-1987/92 | 99,700 |
| » » » » 1- 1-1988/93 | 99,400 |
| » » » » 1- 2-1988/93 | 99,375 |
| » » » » 1- 3-1988/93 | 99,525 |
| » » » » 1- 4-1988/93 | 99,825 |
| » » » » 1- 5-1988/93 | 99,850 |
| » » » » 1- 6-1988/93 | 100,025 |
| » » » » 18- 6-1986/93 | 99,425 |
| » » » » 1- 7-1988/93 | 100 — |
| » » » » 17- 7-1986/93 | 98,100 |
| » » » » 1- 8-1988/93 | 99,825 |
| » » » » 19- 8-1986/93 | 98,175 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93 | 99,625 |
| » » » » 18- 9-1986/93 | 98,775 |
| » » » » 1-10-1988/93 | 99,825 |
| » » » » 20-10-1986/93 | 99,100 |
| » » » » 1-11-1988/93 | 99,850 |
| » » » » 18-11-1987/93 | 99,425 |
| » » » » 19-12-1986/93 | 100 — |
| » » » » 1- 1-1989/94 | 99,125 |
| » » » » 1- 2-1989/94 | 98,750 |
| » » » » 1- 3-1989/94 | 99 — |
| » » » » 15- 3-1989/94 | 98,850 |
| » » » » 1- 4-1989/94 | 99,150 |
| » » » » 1- 9-1989/94 | 98,050 |
| » » » » 1-10-1987/94 | 99,275 |
| » » » » 1-11-1989/94 | 98 — |
| » » » » 1- 1-1990/95 | 97,500 |
| » » » » 1- 2-1985/95 | 96,150 |
| » » » » 1- 3-1985/95 | 93,875 |
| » » » » 1- 3-1990/95 | 96,700 |
| » » » » 1- 4-1985/95 | 93,075 |
| » » » » 1- 5-1985/95 | 93,350 |
| » » » » 1- 5-1990/95 | 96,975 |
| » » » » 1- 6-1985/95 | 93,500 |
| » » » » 1- 7-1985/95 | 93,825 |
| » » » » 1- 7-1990/95 | 97 — |
| » » » » 1- 8-1985/95 | 94,550 |
| » » » » 1- 9-1985/95 | 94,250 |
| » » » » 1- 9-1990/95 | 96,325 |
| » » » » 1-10-1985/95 | 95,325 |
| » » » » 1-10-1990/95 | 97,050 |
| » » » » 1-11-1985/95 | 95,550 |
| » » » » 1-11-1990/95 | 97,075 |
| » » » » 1-12-1985/95 | 96,375 |
| » » » » 1-12-1990/95 | 97,550 |
| » » » » 1- 1-1986/96 | 95,050 |
| » » » » 1- 1-1986/96 II | 100 — |
| » » » » 1- 1-1991/96 | 96,850 |
| » » » » 1- 2-1986/96 | 93,800 |
| » » » » 1- 2-1991/96 | 96,125 |
| » » » » 1- 3-1986/96 | 92,600 |
| » » » » 1- 4-1986/96 | 91,825 |
| » » » » 1- 5-1986/96 | 91,475 |
| » » » » 1- 6-1986/96 | 91,600 |
| » » » » 1- 7-1986/96 | 91,875 |

| Titolo | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 8-1986/96 | 92,150 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 92,375 |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 93,850 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 95,050 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 96,650 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 94,150 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 92,900 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 92,500 |
| » » » » | 1- 3-1987/97 | 92,025 |
| » » » » | 1- 4-1987/97 | 91,350 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 91,250 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 91,800 |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 91,675 |
| » » » » | 1- 8-1987/97 | 92,450 |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 96,050 |
| » » » » | 1- 3-1991/98 | 92,700 |
| » » » » | 1- 4-1991/98 | 93,725 |
| » » » » | 1- 5-1991/98 | 93,775 |
| » » » » | 1- 6-1991/98 | 94,025 |
| » » » » | 1- 7-1991/98 | 93,100 |
| » » » » | 1- 8-1991/98 | 92,425 |
| » » » » | 1- 9-1991/98 | 92,650 |
| » » » » | 1-10-1991/98 | 93,400 |
| » » » » | 1-11-1991/98 | 93,750 |
| » » » » | 1-12-1991/98 | 93,700 |
| » » » » | 1- 1-1992/99 | 92,825 |
| » » » » | 1- 2-1992/99 | 92,— |
| » » » » | 1- 3-1992/99 | 92,100 |
| » » » » | 1- 4-1992/99 | 92,600 |
| Buoni Tesoro Pol. 12,50% | 1- 2-1993 | 99,225 |
| » » » 12,50% | 1- 7-1993 | 97,850 |
| » » » 12,50% | 1- 8-1993 | 97,525 |
| » » » 12,50% | 1- 9-1993 | 97,375 |
| » » » 12,50% | 1-10-1993 | 97,775 |
| » » » 12,50% | 1-11-1993 | 97,250 |
| » » » 12,50% | 1-11-1993 Q | 97,400 |
| » » » 12,50% | 17-11-1993 | 97,225 |
| » » » 12,50% | 1-12-1993 | 96,850 |
| » » » 12,50% | 1- 1-1989/94 | 96,725 |
| » » » 12,50% | 1- 1-1990/94 | 96,600 |
| » » » 12,50% | 1- 2-1990/94 | 96,400 |
| » » » 12,50% | 1- 3-1990/94 | 96,350 |
| » » » 12,50% | 1- 5-1990/94 | 96,075 |
| » » » 12,50% | 1- 6-1990/94 | 95,950 |
| » » » 12,50% | 1- 7-1990/94 | 95,750 |

| Titolo | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol. 12,50% | 1- 9-1990/94 | | 96,125 |
| » » » 12,50% | 1-11-1990/94 | | 95,575 |
| » » » 12,50% | 1- 1-1991/96 | | 93,600 |
| » » » 12,50% | 1- 3-1991/96 | | 93,175 |
| » » » 12,00% | 1- 6-1991/96 | | 91,600 |
| » » » 12,50% | 1- 9-1991/96 | | 91,600 |
| » » » 12,00% | 1-11-1991/96 | | 91,375 |
| » » » 12,00% | 1- 1-1992/97 | | 90,525 |
| » » » 12,50% | 1- 6-1990/97 | | 94,200 |
| » » » 12,50% | 16- 6-1990/97 | | 92,200 |
| » » » 12,50% | 1-11-1990/97 | | 92,400 |
| » » » 12,50% | 1- 1-1991/98 | | 91,800 |
| » » » 12,50% | 19- 3-1991/98 | | 91,725 |
| » » » 12,00% | 20- 6-1991/98 | | 89,175 |
| » » » 12,50% | 18- 9-1991/98 | | 89,150 |
| » » » 12,00% | 17- 1-1992/99 | | 89,075 |
| » » » 12,50% | 1- 3-1991/2001 | | 91,200 |
| » » » 12,00% | 1- 6-1991/2001 | | 90,850 |
| » » » 12,00% | 1- 9-1991/2001 | | 90,150 |
| » » » 12,00% | 1- 1-1992/2002 | | 89,675 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 22-11-1984/92 | 10,50% | 99 — |
| » » » » | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 98,700 |
| » » » » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 98,500 |
| » » » » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 97 — |
| » » » » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 96,550 |
| » » » » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 97,800 |
| » » » » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 94,500 |
| » » » » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 95,050 |
| » » » » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 93,750 |
| » » » » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 94 |
| » » » » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 93,525 |
| » » » » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 92,200 |
| » » » » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 97,800 |
| » » » » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 90,100 |
| » » » » | 26- 7-1989/94 | 9,65% | 102 — |
| » » » » | 30- 8-1989/94 | 9,65% | 101 |
| » » » » | 26-10-1989/94 | 10,15% | 99 — |
| » » » » | 22-11-1989/94 | 10,70% | 99 — |
| » » » » | 24- 1-1990/95 | 11,15% | 101,500 |
| » » » » | 27- 3-1990/95 | 12,00% | 101,500 |
| » » » » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 99,500 |
| » » » » | 29- 5-1990/95 | 11,50% | 99,600 |
| » » » » | 26- 9-1990/95 | 11,90% | 99,500 |
| » » » » | 16- 7-1991/96 | 11,00% | 95 — |
| » » » » | 22-11-1991/96 | 16,60% | 96,800 |

92M19102

*Il contabile del portafoglio dello Stato*

**Cambi giornalieri del 29 ottobre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.**

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

*Cambi del giorno 29 ottobre 1992*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1319,94 |
| ECU | 1680,28 |
| Marco tedesco | 855,44 |
| Franco francese | 252,26 |
| Lira sterlina | 2069,93 |
| Fiorino olandese | 760,03 |
| Franco belga | 41,56 |
| Peseta spagnola | 12,056 |
| Corona danese | 222,57 |
| Lira irlandese | 2251,03 |
| Dracma greca | 6,596 |
| Escudo portoghese | 9,598 |
| Dollaro canadese | 1063,01 |
| Yen giapponese | 10,703 |
| Franco svizzero | 960,66 |
| Scellino austriaco | 121,56 |
| Corona norvegese | 209,98 |
| Corona svedese | 227,38 |
| Marco finlandese | 271,40 |
| Dollaro australiano | 917,36 |

92A4988

**Abilitazione di alcune aziende di credito a compiere operazioni su titoli di debito pubblico**

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, in data 8 ottobre 1992, la Banca popolare di Lanciano e Sulmona, Società cooperativa a r.l., con sede in Lanciano, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, in data 9 ottobre 1992, la Banca Mediterranea S.p.a., con sede sociale in Pescopagano e direzione generale in Potenza, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, in data 12 ottobre 1992, la Carimonte Banca S.p.a., con sede in Bologna, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

92A4939

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

**Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano.**

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. L21 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4968

## CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE S.P.A.

**Avviso riguardante i titoli obbligazionari per i quali è stata esercitata la facoltà di rimborso anticipato**

| Codice | Specie | Taglio | Titoli dal n. | Titoli al n. | Data rimborso |
|---|---|---|---|---|---|
| 17051 | Obb.ni a T.V. s.s. 1988 Em. 1988 | 10.000.000 | 2.001 | 14.915 | 01-04-93 |

92A4943

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

**— presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**

**— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 330.000 |
| - semestrale | L. | 180.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 00.000 |
| - semestrale | L. | 42.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 185.000 |
| - semestrale | L. | 100.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 60.000 |
| - semestrale | L. | 42.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 185.000 |
| - semestrale | L. | 100.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 635.000 |
| - semestrale | L. | 350.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione | L. | 1.200 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 115.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 75.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 7.000 |

***Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES* - 1992**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. | 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 295.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 180.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 5 6 0 9 2 *

**L. 1.200**